




UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA
ITALIANA**ALLEGATO A**

alla D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

**REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA DELL'AMBIENTE**

**Programma Sviluppo Rurale
FEASR 2014-2020**

**MISURA 10
PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI
ART. 28 REG. (UE) N.1305/2013**

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA
SOTTOMISURA 10.1 - PAGAMENTI AGRO CLIMATICO
AMBIENTALI**

- Operazione 1 – Produzione Integrata
- Operazione 2 – Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
- Operazione 3 – Agricoltura Conservativa
- Operazione 4 – Tutela biodiversità vegetale
- Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica

INDICE

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. PRINCIPALI DEFINIZIONI	6
3. OBIETTIVI DELLE SOTTOMISURE E CONTRIBUTO A PRIORITA' E FOCUS AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020	9
4. LOCALIZZAZIONE.....	10
5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1.....	10
6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE	11
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO O DI PAGAMENTO	11
8. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI	16
9. ENTITA' DEGLI AIUTI.....	16
10. COMPATIBILITÀ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONE.....	16
11. MODIFICA DEGLI IMPEGNI.....	17
12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI.....	17
13. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	18
14. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE	18
15. RICORSI.....	19
16. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI	19
17. CONDIZIONALITÀ E BASELINE.....	20
18. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM).....	21
19. CONTROLLI IN LOCO	22
20. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	22
21. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	23
22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	23
20. RELAZIONI CON IL PUBBLICO.....	24
21. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	24
22. ALLEGATO 1	25

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Direttiva Comunitaria 79/409/CEE** e s.m.i. relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- **Direttiva Comunitaria 92/43/CEE** e s.m.i. relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- **Regolamento (CE) n. 1760/2000** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- **Regolamento (CE) n. 1082/2003** della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- **Regolamento (CE) n. 21/2004** del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- **Regolamento (UE) n. 1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1305/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1306/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- **Regolamento (UE) n. 1307/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 1310/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- **Regolamento (UE) n. 639/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- **Regolamento (UE) n. 640/2014** della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- **Regolamento (UE) n. 807/2014** della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- **Regolamento (UE) n. 808/2014** della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

- **Regolamento (UE) n. 809/2014** recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (UE) n. 2333/2015** della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- **Regolamento (UE) n. 834/2014** della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- **Regolamento (UE) n. 907/2014** della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- **Regolamento (UE) n. 908/2014** della Commissione del 6/08/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- **Regolamento (UE) n. 1383/2015** della Commissione del 28/05/2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (CE) n. 21/2004** del Consiglio del 17/12/2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- **Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- **Legge 7/08/1990, n. 241** "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- **Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 3/06/1998** "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- **Decreto Presidente della Repubblica n. 503 del 1/12/1999** "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/2004**, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art 1, com.2, let. d), f), g), l), e), della Legge 7/03/2003, n. 38";
- **Decreto Legislativo n. 235 del 30/12/2010** "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009, n.69";
- **D.P.C.M. del 22/07/2011** "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni";
- **Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011** "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- **Decreto Legislativo n. 218 del 15/11/2012** "Disposizioni integrative e correttive al Dec. Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n. 136";

- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n.6513**, riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n.162**, riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180**, riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n.1306/2013 e successivi atti regionali di recepimento;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n.1420**, riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- **Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n.1922** “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- **Decreto Mipaaf 6 luglio 2012** “Adeguamento delle tecniche colturali alle buone prassi per la coltivazione in situ e on farm indicate nelle” Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario”;
- **Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e DM 4890 dell’8 Maggio 2014** di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione Integrata e relative “Linee guida nazionali”;
- **Procedura di Adesione, Gestione e Controllo nell’ambito del SQNPI**, rev. 0 del 03/12/2015 e s.m.i. emesse dal MIPAAF;
- **D.L. 14 agosto 2012 n. 150** di attuazione della Direttiva 2009/128/CE;
- **D.Lgs. 26 aprile 2010 n. 75** Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. e ss.mm.;
- **Decreto Ministeriale 22 giugno 2015** - Aggiornamento degli allegati al Dec. Lgs. n.75 del 29/04/2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della Legge 7/07/2009, n. 88». (GU Serie Generale n.175 del 30/07/2015 e n.186 del 12/08/2015);
- **Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006**, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- **D.G.R. 7 marzo 2013, n. 363** Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” di cui all’art. 38 del decreto;
- **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/04/2014, n. 226** Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2014, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000;
- **Decreto del 22/01/2014 relativo all’adozione del Piano di Adozione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)** ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 14/08/2012 n. 150;
- **Decreto Mipaaf n. 3536 del 8/2/2016** “Disciplina del regime di condizionalità e sulle riduzioni ed esclusioni per i beneficiari dei pagamenti Pac”;
- **D.G.R. 6 maggio 2015, n. 911** “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783.
- **D.G.R. 26 maggio 2015, n. 1149** “DGR n. 911 del 6/05/2015 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Revoca DGR 6 agosto 2014, n. 1783, n. 1783”. Rettifica.
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 14 aprile 2015, n. 120** “Norme eco sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie della Regione Puglia - Aggiornamento 2015” e s.m.i;

- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 21 marzo 2016 n. 95** concernente “Legge n. 4 del 3/02/2011 -Disciplinare di Produzione Integrata - Regione Puglia - Anno 2016”;
- **Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 12 febbraio 2016, n. 23** - “Direttiva 2000/29/CE - D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione d'esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione Europea - D.M. del 19/06/2015. Aggiornamento delle aree delimitate a seguito di individuazione di focolai di *Xylella fastidiosa* in agro di: S. Pietro Vernotico, Cellino S. Marco, S. Donaci, S. Pancrazio Salentino, Oria in provincia di Brindisi ed Avetrana in provincia di Taranto”;
- **Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014** “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
- **Circolare AGEA ACIU.2014.702 del 31/10/2014** “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”;
- **Circolare AGEA ACIU 2015.141 del 20/03/2015** – “Piano di Coltivazione”;
- **Istruzioni Operative Agea n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015** - Oggetto: Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'OP AGEA;
- **Istruzioni Operative AGEA N° 9 prot. n. UMU/515 del 25 marzo 2016** – “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente programmazione – Campagna 2016”.
- **Circolare AGEA ACIU.2016.119 del 01/03/2016** Riforma pac – Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna 2016;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016** Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- **Circolare AGEA ACIU.2016.121 del 01/03/2016** Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.
- **LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013, n. 39** “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico”.

2. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Agricoltore ai sensi dell'art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.

Associazione di Agricoltori, come definito dalla lettera ah) del Capitolo 8 PSR Puglia 2014-2020:

1. Le Organizzazioni di Produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della Normativa UE, Nazionale e Regionale;
2. I gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente;
3. I gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della Normativa Nazionale, in particolare dell'art. 17 del Dec. Lgs. n.61/2010 ove pertinente;
4. Le Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi;

5. Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

Attività agricola ai sensi dell'art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:

- i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
- ii) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o
- iii) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Consistenza territoriale del Fascicolo: l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aereofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno, ed in tale fattispecie alla Misura 10, con le diverse tipologie di operazione.

Domanda di Pagamento/conferma (DdP): la domanda che un beneficiario presenta annualmente per ottenere il pagamento.

Domanda di Aiuto (DdA): domanda di aiuto ai sensi di una misura del PSR Puglia 2007-2013.

Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico.

Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Organismo di controllo (ODC): soggetto terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione integrata conformemente alle disposizioni dei DPI regionali e dei piani di controllo. Può essere un'Autorità pubblica designata o un organismo privato accreditato per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI 11233.

Produzione integrata (PI): sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici (Legge 3 febbraio 2011, n.4).

Norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture

agrarie (NDI): norme tecniche regionali di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti produzione integrata conformi alle linee guida nazionali ai sensi della Legge 4 del 3 febbraio 2011 e del D.M. 8 Maggio 2014.

Certificazione di Conformità: atto mediante il quale l'OdC dichiara che un prodotto agroalimentare, un processo od una organizzazione sono conformi ai requisiti applicabili e previsti da un disciplinare ufficiale.

Controllo di conformità: attività di verifica mediante la quale l'ODC accerta il rispetto di quanto indicato nei Disciplinari di produzione e secondo quanto stabilito dal piano dei controlli.

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare.

Disciplinare di Produzione Integrata (DPI): norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dall'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata istituito con D.M. 8 Maggio 2014.

Operatore riconosciuto: soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI;

Registro aziendale delle operazioni colturali: insieme delle registrazioni e/o documenti, in formato cartaceo e/o informatizzato tenuto dall'operatore primario, che permetta di fornire evidenza oggettiva al proprio OdC del rispetto di quanto previsto dai disciplinari di PI. Il registro dei trattamenti di cui al Dpr 290/01 e ss.mm. è parte integrante del quaderno di campagna.

Organismo pagatore (di seguito **OP**): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.

Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito della operazione di adesione.

S.A.U.: Superficie Agricola Utilizzata, s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.

S.O.I.: Superficie Oggetto di Impegno, s'intendono le superfici aziendali, distinte per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammesse agli aiuti della sottomisura.

I.C.O.: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure/operazioni, a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).

S.Q.N.P.I.: Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, Legge Istitutiva N°4 del 3/02/2011 Art.2 comma 3 e successivi; DM attuativo 4890 dell'8 maggio 2014.

Ai fini dell'attuazione della tipologia di operazione 10.1.1, il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata è utilizzato unicamente come Sistema Informativo collegato all'attuazione dell'impegno di adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione ove insiste la sede operativa aziendale.

Con riferimento al Manuale SQNPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO / 2016 rev. 0 del 03/12/2015 e s.m.i. lo scopo e campo di applicazione ai fini della tipologia di operazione 10.1.1 è stabilito dal paragrafo 10.4 Conformità della Fase di Coltivazione che prevede:

Su richiesta dell'operatore, la verifica di conformità da parte dell'OdC si può limitare alla sola fase della coltivazione che, nel caso di esito positivo si concretizza in un attestato specifico per coltura e superficie. Tale attestato di conformità può essere utilizzato solo per i pagamenti previsti per l'applicazione delle misure agroambientali nell'ambito dei PSR o dell'OCM ortofrutta ma non autorizza a far uso del marchio.

U.B.A. o UBA: Unità Di Bestiame Adulto - Unità di misura della consistenza di un allevamento, che si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all'età ed alla specie.

Sistema di identificazione e di registrazione degli animali: il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), rispettivamente.

Marchio auricolare: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a), e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

Banca dati informatizzata: la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

Passaporto per gli animali: il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Registro: in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

Codice di identificazione: il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente.

3. OBIETTIVI DELLE SOTTOMISURE E CONTRIBUTO A PRIORITA' E FOCUS AREA DEL PSR PUGLIA 2014-2020

L'attivazione delle operazioni previste dalla Misura 10 – Sottomisura 10.1, partendo dalla valutazione dell'impatto dell'attività agricola sulle principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio), risponde alla necessità di predisporre interventi per una gestione sostenibile delle superfici agricole finalizzata a contenere i fattori di pressione ambientale del settore primario e a generare impatti positivi sulle risorse ambientali.

La misura comprende numerosi interventi, che rispondono ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto e che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

IL PSR Puglia 2014-2020 ha individuato i seguenti fabbisogni di intervento coerenti con l'attuazione della Sottomisura 10.1:

- n. 18 - Sostenere e sviluppare ulteriormente la diversità delle specie autoctone vegetali, animali, e forestali tipiche degli ambienti agro-forestali e naturali, anche attraverso interventi finalizzati a liberare il potenziale economico delle risorse genetiche nella catena del valore, il ripristino di condizioni di seminaturalità diffusa e la connettività ecologica nonché la diffusione di pratiche specifiche, e di altri sistemi di certificazione del rispetto della biodiversità;
- n. 22 - promuovere la diffusione di pratiche di razionalizzazione nell'uso degli input, con particolare riferimento all'utilizzo di agricoltura biologica e integrata.
- n. 24 - Diffusione di tecniche di coltivazione rispettose della risorsa suolo, in grado di attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

Nel dettaglio, la Sottomisura 10.1 soddisfa direttamente il fabbisogno n. 18 ed indirettamente i fabbisogni n. 22 e 24.

Nell'ambito dei suddetti fabbisogni definiti, l'assunzione di impegni agro-climatici-ambientali, persegue le seguenti finalità:

1. Instaurare un sistema di gestione sostenibile che:
 - a) Diffonda pratiche colturali e azioni finalizzate alla riduzione dell'erosione superficiale, all'incremento di sostanza organica e ad un uso più sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'attività agricola sull'ambiente e generare un miglioramento delle performance ambientali;
 - b) Sostenga il mantenimento e la reintroduzione sul territorio pugliese della coltivazione di varietà, cultivar, cloni e popolazioni inserite nel sistema agro ecologico regionale, naturalmente adattate alle condizioni locali e minacciate di erosione genetica;
 - c) Favorisca lo sviluppo di produzioni locali di qualità e lo sviluppo di aree rurali;
 - d) Tuteli e rivaluti genotipi di varietà locali, ampliandone la base genetica;
 - e) Garantisca la resilienza del sistema agricolo regionale agli effetti dei cambiamenti climatici e alle nuove minacce di tipo fitosanitario;
 - f) Salvaguardi la salute del consumatore e l'ambiente;
 - g) Mantenga l'utilità attuale e potenziale delle risorse genetiche per soddisfare i fabbisogni delle generazioni attuali e di quelle future.

Nell'ambito della misura 10, il sostegno previsto dalla sottomisura 10.1 "Pagamenti agro climatici ambientali" si articola in 6 operazioni, ognuna delle quali finalizzata a soddisfare le suddette finalità:

- Operazione 1 – Produzione integrata
- Operazione 2 – Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
- Operazione 3 – Agricoltura Conservativa
- Operazione 4 – Tutela biodiversità vegetale
- Operazione 5 – Tutela biodiversità zootecnica
- Operazione 6 – Conversione colturale da seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato

Priorità	Codice Focus Area	Focus	Contributo
P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4.b	Sostegno alle tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata riducendo quindi il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci.	Diretto (prevalente)
	4.a	Sostegno alla coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione e all'allevamento di razze minacciate di estinzione e attraverso il sostegno alla conversione dei seminativi in pascoli ai fini della tutela degli ambienti	Diretto (prevalente)
	4.c	Azioni che consentono di migliorare la protezione del suolo da fenomeni erosivi, nonché di favorire l'aumento del tenore di sostanza organica del suolo.	Diretto (prevalente)
	4.b	Sostegno a pratiche favorevoli all'immobilizzazione del carbonio nei suoli e tecniche produttive a basso input energetico	Indiretto (secondario)
	4.c	Sostegno a tecniche di produzione che riducono il carico inquinante causato dai fertilizzanti di sintesi e dai fitofarmaci.	Indiretto (secondario)

4. LOCALIZZAZIONE

Le operazioni previste dalla sottomisura 10.1 sono applicabili sull'intero territorio regionale della Puglia.

5. GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOTTOMISURA 10.1

Le risorse attribuite alla Sottomisura 10.1 per l'intero periodo 2014-2020, sono riportate nel **Capitolo 10 PIANO DI FINANZIAMENTO** del PSR Puglia 2014-2020, par. 10.3 *Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR*.

Per le operazioni in transizione dal PSR Puglia 2007-2013, quali la Misura 214 Pagamenti Agroambientali, il **Capitolo 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE** del PSR Puglia 2014-2020, paragrafi 19.1 e 19.2, riporta i fabbisogni finanziari indicativi per gli impegni assunti negli anni precedenti che comportano una transizione degli impegni e dei pagamenti fino al 2019.

Il quadro degli impegni finanziari definiti viene riassunto nelle seguenti tabelle.

Tabella A – Riepilogo dati Finanziari della Misura 10 PSR Puglia 2014-2020:

Misura - Tipo di operazione	Disponibilità totale	Di cui per transizione
Misura 10 - Pagamenti Agro Climatico Ambientali	Totali 213,00 Meuro di cui 128,865 Meuro FEASR	Totali 4,959 Meuro di cui 3,0 Meuro FEASR
Sottomisura 10.1 Pagamenti agro climatico ambientali		

Operazione 1 - Produzione Integrata	167,00 Meuro di cui 82,85 Meuro FEASR
Operazione 2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	10,00 Meuro di cui 6,05 Meuro FEASR
Operazione 3 - Agricoltura Conservativa	20,00 Meuro di cui 12,10 Meuro FEASR
Operazione 4 - Tutela biodiversità vegetale	5,00 Meuro di cui 3,02 Meuro FEASR
Operazione 5 - Tutela biodiversità zootecnica	3,00 Meuro di cui 1,81 Meuro FEASR
Operazione 6 - Conversione dei seminativi a pascolo, prato-pascolo, prato	8,00 Meuro di cui 4,84 Meuro FEASR

In base alla Tabella A, la previsione di approvazione dei bandi sulle Operazioni della Sottomisura 10.1 "Pagamenti Agro Climatico Ambientali" viene riportata nella successiva Tabella B.

Tabella B – Previsione di approvazione dei bandi sui Tipi di operazione dalla Sottomisura 10.1 e relativa dotazione finanziaria prevista

Operazioni Sottomisura 10.1	2016 (MEuro)	2017 (MEuro)	2018 (MEuro)	2019 (MEuro)	2020 (MEuro)
10.1.1	39,00	32,00	32,00	32,00	32,00
10.1.2	3,00	2,00	2,00	1,50	1,50
10.1.3	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10.1.4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.1.5	0,40	0,60	0,60	0,70	0,70
10.1.6	--	2,00	2,00	2,00	2,00

Le seguenti disposizioni di carattere generale si applicano, ove pertinenti, alla gestione dei procedimenti relativi alle DdS e DdP per la sottomisura 10.1 riferite alle disposizioni di carattere specifico per le tipologie di operazioni di cui ai successivi Allegati C (10.1.1), D (10.1.2), E (10.1.3), F (10.1.4), G (10.1.5).

Tali disposizioni trovano fondamento nella Normativa Comunitaria e Nazionale, nonché nel PSR Puglia 2014-2020 e nelle disposizioni dell'OP Agea.

6. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE

Le norme ed i principi regolamentari per i pagamenti a superficie sono indicati nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera d), che fanno riferimento all'art. 47 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Tale articolo stabilisce che, il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28, 29 e 34 può variare da un anno all'altro purché tale possibilità sia prevista dal PSR della singola regione e che non sia compromessa la finalità dell'impegno.

Nel caso specifico delle tipologie di operazioni 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 il PSR Puglia 2014-2020 prevede quanto segue, in base all'art. 15 del Regolamento 807/2014:

In caso di aumento di superficie della propria azienda o estensione di superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

Inoltre, per l'operazione 10.1.4 è previsto che il numero di ettari a cui si applica l'impegno per le specie erbacee, può variare da un anno all'altro e non si applica ad appezzamenti fissi.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO O DI PAGAMENTO

Le procedure di Gestione delle domande di sostegno sono fissate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con i propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari di campagna. Il tutto in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

I soggetti che intendono presentare DdS/DdP, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale e compilare il piano di coltivazione sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

In dettaglio l'articolo 9, paragrafo 3 del DM del 12/01/2015 N. 162 prevede che l'aggiornamento del **Piano di coltivazione aziendale** sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà.

7.1 Dichiarazione di mantenimento dell'impegno in assenza di domanda di pagamento

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE n. 65/2011, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare DdP, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di DdP.

7.2 Presentazione domande

In seguito alla costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale si potrà procedere alla compilazione della domanda.

Le **domande di sostegno** e le **domande di pagamento** devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure, in alternativa, con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega (come da modello **allegato 1**) appositamente conferita dal richiedente gli aiuti.

In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN. (come da modello **allegato 1**)

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale www.sian.it.

Le DdS e DdP possono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

In applicazione dell'art. 67, par.2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, per i Tipi di operazione afferenti alle misure a superficie, le domande di sostegno e di pagamento devono essere presentate entro i termini presentazione fissati all'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 809/2014.

In base a tali disposizioni le DdS e DdP delle misure a superficie devono essere presentata entro il 15 maggio di ogni anno. Qualora il termine di presentazione di una domanda coincida con un giorno non lavorativo oppure un sabato, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi del Reg. UE n.809/2014, per la campagna 2016, i termini di presentazione delle domande sono così stabiliti:

- a) Domande iniziali: **16 maggio 2016**, ai sensi dell'art. 13, tenuto conto che il 15/05/2016 cade di domenica;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15: **31 maggio 2016**;

c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione di una DdS/DdA/DdP antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.3 Presentazione tardiva delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla programmazione 2007-2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 16 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2016** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 giugno 2016**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda, sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

In caso di domanda presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale).

Le **domande di pagamento** per la conferma degli impegni devono essere compilate, stampate e rilasciate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, per gli anni di impegno previsti dall'adesione alla sottomisura e tipologia di operazione.

Ulteriori dettagli relativi alle domande di pagamento sono indicati nel successivo paragrafo 14.

7.4 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

7.5 Termini di presentazione per le Comunicazioni di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 (Clausola di revisione)

Il termine per la presentazione della Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione) è fissato al **10 giugno 2016**.

7.6 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata. Occorre indicare il numero della domanda precedente, che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda".

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale; sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

7.7 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate irregolarità nella DdS/DdP o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzati ritiri parziali.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle DdP e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

7.8 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)

Una DdA, una DdS, una DdP o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite compilazione di un modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.

E' possibile, a questo scopo, presentare una *Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014* con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda presentata.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle DdP e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

7.9 Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi.

L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alla correttiva tramite le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

E' possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

I cosiddetti errori palesi sono di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, non prevedono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

7.10 Comunicazione di recesso dagli impegni ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 (Clausola di revisione)

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del Reg. (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo.

Vi è infatti la possibilità che il contenuto degli impegni possa variare, alla luce di modifiche del quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020.

Il beneficiario ha la facoltà di non accettare tali variazioni attraverso un modulo di rinuncia che consente di terminare l'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il beneficiario deve compilare l'apposito modello di rinuncia che farà decadere l'impegno assunto in precedenza senza obbligo di rimborso degli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

La presentazione della domanda di pagamento esclude la possibilità di recesso dall'impegno ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE 1974/2006.

7.11 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica e pertanto il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

7.12 Posta Elettronica Certificata (PEC)

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

Con successivi interventi legislativi è stata stabilita l'obbligatorietà dell'utilizzo della PEC.

L'obbligo dell'utilizzo della PEC è previsto per i soggetti di seguito indicati:

Pubbliche Amministrazioni, società di capitali e di persone, professionisti iscritti in albi o elenchi pubblici, cittadini privati.

La PEC deve essere utilizzata per interloquire con le pubbliche amministrazioni, nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni ed inviare istanze o trasmettere documentazione;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge. La casella PEC è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato.

8. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI

L'art. 4 del Reg. (UE) n.809/2014 precisa che le DdS e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, non sono considerabili errori palesi:

- CUA e/o partita IVA: errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente sul modulo della domanda: mancata apposizione al documento;
- interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella Domanda, o del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

9. ENTITA' DEGLI AIUTI

Il dettaglio degli aiuti previsti è riportato all'interno dei successivi allegati B, C, D, E, F, G.

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "*Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno*".

Il beneficiario può aderire a più tipologie di operazioni, come disciplinato nei successivi allegati B, C, D, E, F, G e nel successivo paragrafo 10, sulla base dei requisiti delle singole particelle aziendali (tipologia e durata della conduzione, destinazione colturale, specie e varietà coltivate), per gli interventi a superficie, o dei requisiti degli animali detenuti, per l'operazione 10.1.5.

Ai fini di evitare il doppio finanziamento (no double funding), all'interno del suddetto allegato 8, viene eseguita una specifica valutazione per l'eventuale sovracompensazione per la stessa tipologia di impegni e/o obblighi.

Nella metodologia di calcolo dei pagamenti riportata nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020 sono state esaminate le possibili sovrapposizioni tra gli impegni delle baseline e gli impegni previsti dalle tipologie di operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5.

Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening). In particolare si è rilevato che, per tutte le tipologie di operazioni afferenti alla sottomisura 10.1, non sussistono sovrapposizioni con le pratiche di greening, e pertanto, il pagamento dei premi previsti non subisce alcuna decurtazione.

10. COMPATIBILITÀ TRA MISURE E TIPO DI OPERAZIONE

La combinazione tra le Misure e Tipo di Operazione nell'ambito delle Misure 10 e 11 è riportata nell'allegato 9 del PSR Puglia 2014-2020.

Nella seguente tabella sono riportate le sovrapposizioni consentite sulle medesime superfici tra i tipi di operazione delle Misure 10 e 11, ai sensi dell'art.11 del Reg. UE n.808/2014.

Possibilità sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata	Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica
Misura 10.1 Operazione 1 Produzione Integrata		NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 2 Incremento sostanza organica e difesa dei suoli	NO		NO	SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 3 Agricoltura Conservativa	NO	NO		SI	SI	NO	SI	NO
Misura 10.1 Operazione 4 Tutela biodiversità vegetale	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 5 Tutela biodiversità zootecnica	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
Misura 10.1 Operazione 6 Conversione seminativi in prati, prati-pascoli, pascoli	NO	NO	NO	SI	SI		SI	NO
Misura 10.2 Operazione 1 Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI
Misura 11.1 Misura 11.2 Agricoltura Biologica	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	

In ogni caso, la sovrapposizione di impegni e di Tipologie di operazioni previste dalla suddetta tabella gli importi erogati non potranno comunque superare i massimali previsti dall'Allegato II *Importi ed Aliquote di Sostegno*, del Reg. UE n.1305/2013.

11. MODIFICA DEGLI IMPEGNI

Per la modifica degli impegni delle tipologie di operazioni si rimanda a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.

In particolare la possibilità di variazione degli ettari ammissibili prevista dall'art. 47 del Reg. UE 1305/2013 è prevista unicamente per la tipologia di operazione 10.1.4.

12. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014 si intende per «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate,

identificando il «cedente», come il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario e il «cessionario», il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

La possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia in base al momento in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, nell'arco del procedimento.

A) Dalla data ultima per la presentazione della domanda di sostegno e fino alla chiusura del termine per il provvedimento di concessione dell'aiuto: non è ammesso il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda. **Ciò comporta la decadenza della DdS presentata dal cedente.**

B) Periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo.

Il subentro può avvenire nel caso in cui:

- il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda;
- l'ufficio istruttore abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la non ammissibilità della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso.

Al par. 3 del medesimo art. 47 è definito che qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti, in quanto, la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

In tali casi il beneficiario è tenuto ad informare la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti eventi.

Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali (art. 2 Reg. UE n.1306/2013).

13. CASISTICA DI FORZA MAGGIORE E DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi articolo 2 Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a. il decesso del beneficiario;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e. un'epizootia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda

14. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti delle tipologie di operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 dovrà presentare la DdP/conferma delle annualità successive per la sottomisura e tipologia di operazione di pertinenza.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive Domande di Pagamento/ Conferma Impegni, saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Dell'ambiente da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della DdP/ conferma determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della DdP/conferma determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni; la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

A partire dal 2016, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, secondo comma del Reg. UE 65/2011, per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

In caso di mancata presentazione delle domande di pagamento/conferma per due anni nell'arco del periodo di impegno residuo, verrà applicata la decadenza identificando la violazione come intenzionale ai sensi dell'art.17 D.M. n.180/2015.

Alla casistica di mancata presentazione delle DdP/conferma, si applicano le eccezioni per eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come precisato nel precedente paragrafo 13.

15. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato **ricorso gerarchico al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente - Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121 Bari - Pec: direttore.areasvilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it - entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.**

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

16. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI

Per tutte le misure dello sviluppo rurale, la normativa comunitaria prevede un impianto di sanzioni e riduzioni e le regole per la loro applicazione. Per quanto riguarda le riduzioni, il corpus normativo è stato declinato a livello nazionale dal Decreto del MIPAAF n. 180/2015 e ss.mm.ii., ed è reso applicativo a livello regionale con le apposite Schede di Riduzione ed Esclusione approvate con DGR, rispetto ai tipi di intervento previsti nel PSR, che valuta le inadempienze rispetto alla gravità, all'entità alla durata e alla ripetizione in base all'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dai Reg. UE n.1306/2013, n.640/2014, n.809/2014 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali n.180 del 23/01/2015, che stabiliscono modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e per gli impegni correlati.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Le modalità e l'entità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni sono disciplinate dagli artt. 5 e 6 del Reg. (UE) n.809/2014.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'ambiente, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, quanto previsto dall'art.7 del Reg. (UE) n.809/2014:

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 3 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Conformemente a quanto previsto dall'art.9 del D.M. n.180 del 23/01/2015, ai sensi dell'art. 97, par. 3, del Reg. (UE) n.1306/2013, le riduzioni ed esclusioni non si applicano quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

17. CONDIZIONALITÀ E BASELINE

Il rispetto delle norme di condizionalità e baseline è fissato nel capitolo 8 del PSR Puglia 2014-2020, par. 8.1 lettera c).

Le norme relative all'applicazione della condizionalità sono contenute nel Reg. (UE) n. 1306/2013, titolo VI artt. 91-101.

La condizionalità è recepita in Italia attraverso specifici DM ed attuazione nelle Regioni e PPAA mediante delibere regionali per rendere coerente l'applicazione della condizionalità con l'evoluzione normativa di riferimento.

Il DM 23/01/2015, n.180 ha emanato le disposizioni applicative in materia di condizionalità al fine di dare attuazione al Reg. (UE) n. 1306/2013.

Gli impegni e le sanzioni di cui al capo II del DM 180/2015 si applicano ai beneficiari dei pagamenti diretti, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1306/2013 (misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti e vendemmia verde) e ai beneficiari delle seguenti misure dello sviluppo rurale: forestazione e imboscamento, allestimento di sistemi agroforestali, pagamenti agro-climatico-ambientali (ad eccezione del sostegno per la conservazione delle risorse genetiche art. 28 par. 9), agricoltura biologica, Indennità Natura 2000, indennità connesse alla Direttiva Quadro sulle Acque, indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, il benessere degli animali e i servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta.

In applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 le regole di condizionalità per il 2016 contengono i criteri di gestione obbligatori e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 93-94 dell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Con il Reg. (UE) n. 1306/2013 è stata introdotta una sostanziale riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina della condizionalità che ha riclassificato i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) per settori e temi, così come stabilito con DM n. 180 del 23/01/2015 e s.m.i. I requisiti sono suddivisi in tre settori tematici, riconducibili agli obiettivi che si intendono perseguire con la PAC: ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, benessere degli animali.

La Regione Puglia ha recepito il DM n.180/2015 con DGR n. 911 del 6 maggio 2015 e DGR n. 1149 del 26 maggio 2015 dove sono stati definiti i CGO e le BCAA applicate a livello regionale.

I beneficiari del sostegno ai pagamenti agro-climatico-ambientale (AC)A dalla Misura 10, oltre agli impegni pertinenti di sottomisura, indicati nei successivi allegati, devono rispettare gli obblighi di condizionalità, le condizioni di base (baseline) e possono essere compensati solo per esigenze di coltivazione e gestione che vanno oltre tali condizioni.

Le condizioni di base sono realizzate quando si applicano:

- Le regole della condizionalità comprendente i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Titolo IV, Capo I del Regolamento UE n.1306/2013;
- I criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento UE n.1307/2013;
- Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Direttiva CE n.128/2009);
- Pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale (D.Lgs. n.150/2012 e n.22/2013).

Per ciascuna tipologia di operazione, i dettagli delle regole di condizionalità, dei requisiti per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e l'attività minima, ed altri requisiti pertinenti fissati dalle vigenti normative, pertinenti, sono riportati nelle tabelle descrittive degli impegni contenute nelle schede di misura e nell'Allegato 8 del PSR Puglia 2014-2020.

Il DM n. 180 del 23/01/2015 stabilisce i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari applicabili ai beneficiari delle misure di cui all'art. 28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni delle misure ACA si è tenuto conto anche della cosiddetta "componente di inverdimento" del pagamento diretto o greening. Questa componente, che sarà percepita da tutti gli agricoltori che ricevono il pagamento diretto di base, prevede che gli agricoltori introducano nella propria azienda le seguenti misure: diversificazione dei seminativi, prati permanenti e aree di interesse ecologico.

Nel calcolare l'importo del premio spettante, come da allegato 8 del P.S.R. PUGLIA 2014-2020, tale componente è tenuta in considerazione per evitare doppi pagamenti secondo le indicazioni relative al no-double funding (per impegni che ottemperano al greening e contemporaneamente ad un impegno agroambientale).

Pertanto, per le operazioni afferenti al presente provvedimento non si rilevano sovrapposizioni e non si applicano decurtazioni.

18. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.

Ai fini degli adempimenti regolamentari l'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all'attivazione del bando di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.

19. CONTROLLI IN LOCO

L'OP AGEA stabilisce sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) n. 809/2014 la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

L'esecuzione dei controlli amministrativi viene effettuata sul 100% delle domande prima della fase di estrazione del campione.

La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di selezione generali e specifici disponibili a sistema.

L'art. 35 del Reg. (UE) 809/2014 prevede: "*Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.*"

L'OP AGEA analizza le irregolarità riscontrate a seguito dei controlli in loco e, qualora necessario, dispone controlli in loco supplementari per l'anno in corso, e ad aumentare la percentuale delle domande da sottoporre a controllo in loco nella campagna successiva.

20. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla DdP non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. UE n.640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg.UE 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art.19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (art. 19 par. 1 Reg. UE n.640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (art. 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014). Se l'importo calcolato in ottemperanza par.1 e 2 art.19 del Reg. UE n.640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite in base all'art. 57, par. 2, del Reg. UE n.1306/2013, il saldo restante è azzerato. (art.19 comma 3 del Reg. UE n.640/2014)

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

L'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto MIPAAF n. 180 del 23/01/2015, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

21. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

L'OP Agea, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari, secondo quanto precisato al precedente paragrafo 16.

AGEA ha definito con apposita Circolare la procedura di registrazione dei debiti (PRD) per l'acquisizione sul portale SIAN dei verbali di contestazione e dei provvedimenti amministrativi per il recupero dei crediti. Tale procedura, che rientra nelle attività relative alla fase "istruttoria" di competenza delle Regioni, in quanto delegate dall'Organismo Pagatore, consente di regolare il flusso delle informazioni relative alle posizioni debitorie connesse al recupero di indebite percezioni di aiuti già erogati a vario titolo (anticipo, saldo, ecc.). In tal modo, si garantisce la corretta contabilizzazione ai Servizi della Commissione dei recuperi effettuati.

22. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2014-2020 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda della sottomisura 10.1 e dalla normativa vigente attinente le tipologie di intervento sovvenzionabili ai sensi del presente bando.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'OP AGEA, secondo quanto previsto dal D.M. 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto MiPAAF del 20/12/2006, pubblicato sulla G.U. del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'AGEA, sarà comunque riportata in calce alle domande, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari della sottomisura 10.1, per tutta la durata degli impegni, sono inoltre tenuti a:

- Non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con la sottomisura 10.1;
- Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
- Non produrre false dichiarazioni;
- Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it, o contattando:

Per informazioni tecniche specifiche delle singole tipologie di operazione:

- Dott. Giuseppe Clemente	g.clemente@regione.puglia.it	0805405218	Op. 1-3
- Dott. Zecca Roberto	r.zecca@regione.puglia.it	0805405316	Op. 2
- Per. Agr. Bellino Francesco	f.bellino@regione.puglia.it	0805405208	Op. 4
- Per. Agr. Mariani Arcangelo	a.mariani@regione.puglia.it	0805405103	Op. 5

Per informazioni tecniche relative ai Disciplinari della produzione integrata:

Dott. Priore Vitantonio tel. 0805405219 e-mail: v.priore@regione.puglia.it

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN

Sig. Nicola CAVA: Tel 080/5405148 Fax 080/5405148; e-mail: n.cava@regione.puglia.it

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ALLEGATO 1

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL'AMBIENTE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
LUNGOMARE NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

Oggetto: PSR PUGLIA 2014-2020 – BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO SOTTOMISURA 10.1 - BANDO 2016 - RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN (PRIMO ACCESSO).

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, residente in _____
via _____ n° _____ - CAP _____
CF⁽¹⁾: _____
TEL. _____ FAX _____ Email: _____

CHIEDE

CREDENZIALI ⁽¹⁾ all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it

All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;

⁽¹⁾ La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

Timbro e firma

REGIONE PUGLIA
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
 SVILUPPO RURALE E TUTELA
 DELL'AMBIENTE
 RESPONSABILE UTENZE SIAN
 LUNGOMARE NAZARIO SAURO 45/47
 70121 BARI

OGGETTO:	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2014-2020 Regione Puglia SOTTOMISURA 10.1 – Operazioni _____
-----------------	---

Il sottoscritto

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAAs, alla presentazione delle domande relative al **PSR 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 10.1 - BANDO 2016**

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale SIAN.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

_____, li _____

Timbro e firma

Allegati:

- **Elenco Ditte – CUAAs**
- **Mandato/Delega n° _____ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAAs**

DELEGA

Il sottoscritto _____
 Nato a _____ il _____ residente in _____
 Via _____ n° _____ - CAP _____
 CF: _____ P.IVA : _____
 CUA: _____

DELEGA

Il Dott.Agr. /For/ _____
 Nato a _____ il _____ , residente in _____
 Via _____ n° _____ CAP _____ CF: _____
 Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____
 TEL. _____ FAX _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al **PSR 2014 – 2020 - SOTTOMISURA 10.1 - BANDO 2016 – operazioni** _____

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della domanda per la **campagna 2016**, nonché alla **presentazione** della documentazione cartacea nei termini previsti dalla Regione Puglia;

DICHIARA (in caso di variazione)

DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)

Consenso al trattamento dei dati personali

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

_____, li _____

Firma

Allegati:

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

Elenco Ditte – Aderenti al PSR 2014-2020 della Regione Puglia
Sottomisura 10.1 - Operazioni _____ - Campagna 2016

N°	Intestazione Ditta	CUAA	P. IVA	DdS	DdP
1				10.1.____	10.1.____
2				10.1.____	10.1.____
3				10.1.____	10.1.____
4				10.1.____	10.1.____
5				10.1.____	10.1.____
6				10.1.____	10.1.____
7				10.1.____	10.1.____
8				10.1.____	10.1.____
9				10.1.____	10.1.____
10				10.1.____	10.1.____
11				10.1.____	10.1.____
12				10.1.____	10.1.____
13				10.1.____	10.1.____
14				10.1.____	10.1.____
15				10.1.____	10.1.____
16				10.1.____	10.1.____
17				10.1.____	10.1.____
18				10.1.____	10.1.____
19				10.1.____	10.1.____
20				10.1.____	10.1.____

Timbro e firma del Tecnico Incaricato



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA

REPUBBLICA
ITALIANA**ALLEGATO D**

alla D.A.G. n. 52 del 05/04/2016

Sottomisura 10.1 Pagamenti Agro Climatico Ambientali***Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli******Bando per la presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento/conferma impegni*****INDICE**

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	2
2. SOGGETTI BENEFICIARI.....	2
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	2
4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI.....	3
5. DURATA DEGLI IMPEGNI.....	4
6. ENTITA' DEGLI AIUTI.....	4
7. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	5
8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	5
9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI	7

Le disposizioni riportate all'interno del presente allegato D si riferiscono all'attuazione della tipologia di operazione 10.1.2 relativamente:

- alla presentazione delle DdS nell'annualità 2016;
- alla presentazione delle DdP/conferma impegni per gli impegni in corso derivanti dalle DdA della misura 214 azione 2 del PSR Puglia 2007-2013.

Per quest'ultima casistica le disposizioni si integrano con quanto riportato nell'allegato B del presente provvedimento.

1. DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

In base ai dati riportati nell'analisi di contesto del PSR Puglia 2014-2020, Il livello della Sostanza Organica nei suoli pugliesi si attesta su valori relativamente bassi rispetto agli standard europei.

Tali valori sono determinati dalle tecniche di lavorazione e dal clima, mediamente caldo-arido; fattori che favoriscono una rapida mineralizzazione della frazione organica del suolo stesso.

La presente operazione sostiene l'apporto di matrice organica del terreno, nella forma di ammendanti organici commerciali e di biomasse vegetali con colture da sovescio, con l'obiettivo di tutelarne la fertilità e di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti Beneficiari della Tipologia di Operazione 10.1.2 sono gli Agricoltori e le Associazioni di agricoltori ai sensi dell'Art. 4, lett. a), del Reg. (UE) n.1307/2013.

Sono di seguito elencate le forme giuridiche ammissibili in riferimento alla tipologia di beneficiario riconosciute dall'art.29 del Reg. UE n.1305:

Tipo Beneficiario	Forma Giuridica
Agricoltore	Persona Fisica (CUAA) Imprenditore individuale agricolo (ditta individuale), Enti
Associazioni di Agricoltori:	1. Organizzazioni di Produttori e le loro Associazioni, riconosciute ai sensi della normativa vigente; 2. Gruppi definiti all'art. 3, c. 2, del Reg. (UE) n.1151/2012, compresi i Consorzi di Tutela delle DOP, IGP o STG riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999 ove pertinente; 3. Gruppi di produttori indicati all'art. 95 del Reg. (UE) n.1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del DLgs 61/2010 ove pertinente; 4. Cooperative agricole di conduzione e cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e loro Consorzi; 5. Reti di imprese gruppi o organismi costituite in ATI od ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

I Requisiti di Ammissibilità applicabili a livello di Domanda di Sostegno sono correlati alla tipologia di operazione 10.1.2, sia per l'adesione come Agricoltore Singolo che come Agricoltore Associato.

I beneficiari devono possedere, alla data del 16 Maggio 2016, e mantenere per l'intero periodo di impegno, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) Iscrizione Anagrafe Aziende Agricole, tramite costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale come previsto dal DM n.162 del 12/01/2015.
- b) S.A.U. minima di 2 ettari;
- c) Legittima conduzione delle superfici oggetto del premio secondo quanto previsto dalla circolare Agea n.120 del 01/03/2016.
- d) per le forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà avere una validità almeno pari alla durata dell'impegno relativo alla DdS/DdP annuale, ossia dal 16/05/2016 al 15/05/2017, con l'obbligo di presentazione delle successive DdP/Conferme annuali, come precisato ai successivi paragrafi 4 e 5.

- e) Esecuzione di un'analisi del terreno per singola area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico, secondo le indicazioni specifiche previste dai Disciplinari di produzione integrata della Regione Puglia;
- f) Validità dell'analisi del terreno:
 - per le colture annuali l'analisi ha validità di 5 anni;
 - per le colture arboree l'analisi è valida se eseguita nell'arco dei 5 anni precedenti l'impianto o all'adesione all'operazione;
- g) Redazione di un Piano di fertilizzazione da parte di un tecnico abilitato in campo agronomico, nel rispetto dei risultati delle analisi del terreno e degli apporti previsti dai DPI Regionali.
- h) Le superfici dichiarate in domanda devono essere mantenute in uno stato idoneo e soggette allo svolgimento di un'attività minima, secondo la Circolare Agea n.425 del 29/09/2015 e s.m.i.
- i) Le superfici dichiarate in domanda devono rispettare i criteri di compatibilità e demarcazione con altri regimi di sostegno come specificato nelle disposizioni generali relative alla compatibilità a livello di misura e tipologia di operazione riportate nel par. 10 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1*".

Per i punti e), f) e g) è consentita la presentazione della relativa documentazione **entro il 31/07/2016**, al fine di permettere l'emissione del provvedimento di concessione degli aiuti ed il conseguente pagamento entro il 31/12/2016.

4. TIPOLOGIA DI IMPEGNI

Gli impegni assunti con la DdS e con le DdP Conferma Impegni 2016 (derivanti dalla Misura 214 azione 2 del PSR Puglia 2007-2013) sono correlati alla tipologia di operazione 10.1.2, sia per l'adesione come Agricoltore Singolo che come Agricoltore Associato.

Ai fini dell'erogazione dei premi previsti dalla tipologia di operazione 10.1.2 vengono di seguito elencati gli **impegni comuni** che i beneficiari dovranno rispettare per l'intero quinquennio, indipendentemente dalla tipologia di intervento attuata:

- a) Mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità della DdS.
- b) L'obbligo di presentazione della DdP per la conferma degli impegni assunti con la DdS, secondo i dettagli indicati al successivo par. 5 "*Durata degli Impegni*".
- c) Nel caso di cambio di conduzione di parte o dell'intera azienda ammessa agli aiuti ed aderente agli impegni, è consentito il Cambio del beneficiario ed il nuovo conduttore deve subentrare agli obblighi ed agli impegni del beneficiario iniziale, secondo le modalità ed i termini indicati nel paragrafo 12 dell'Allegato A "*Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1*".
- d) Tenuta ed aggiornamento del Registro delle operazioni culturali e dei registri di magazzino con la registrazione degli interventi oggetto di impegno.
- e) Conservazione della documentazione contabile e fiscale (fatture registrate ed eventuali documenti di trasporto) relativa all'attuazione delle tecniche oggetto di impegno (per l'acquisto degli ammendanti, per l'acquisto delle sementi, per eventuali servizi di contoterzismo).
- f) I beneficiari degli aiuti previsti dalla tipologia di operazione 10.1.2, come previsto dall'art.6 del D.Lgs. n.150/2012 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari), dovranno avvalersi della consulenza di un professionista in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza (rif. A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari).

Ai fini dell'erogazione dei premi previsti dalla tipologia di operazione 10.1.2 vengono distinte due tipologie di interventi che possono essere remunerati con premi di entità differente:

- **Apporto di ammendanti organici commerciali;**
- **Apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio.**

I beneficiari della tipologia di operazione 10.1.2, oltre al rispetto degli impegni di cui alle precedenti lettere del presente paragrafo (a-b-c-d-e-f), dovranno assumere e rispettare gli impegni specifici correlati alle suddette tipologie di intervento attuate.

Gli **impegni specifici** correlati all'**Apporto di ammendanti organici commerciali** sono i seguenti:

- g) Utilizzo esclusivo degli ammendanti organici commerciali di cui alla colonna 2 della tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica - Ammendanti" dell'Allegato 13 D.Lgs. 26 aprile 2010 n. 75 e ss.mm.ii: Letame, Ammendante vegetale semplice non compostato, Ammendante compostato verde, Ammendante compostato misto, Ammendante torboso composto, Torba acida, Torba neutra, Torba umificata, Vermicompost da letame.
- h) Gli ammendanti devono essere corredati di certificato analitico, oppure altra documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni).

Il letame e la sansa possono essere utilizzati allo stato "sfuso" e devono essere corredati di certificato analitico che ne attesti l'origine (o l'allevamento di provenienza) e le caratteristiche chimico-fisiche.

Gli ammendanti devono essere etichettati secondo le normative vigenti e corredati di documentazione idonea che ne attesti l'origine e le caratteristiche chimico-fisiche (schede tecniche o etichette compositive delle confezioni).

Nel caso di utilizzo di ammendanti allo stato sfuso farà fede l'etichetta che obbligatoriamente il produttore dovrà allegare ai documenti accompagnatori, come previsto dall'allegato 8 del D.Lgs. 75/2010.

- i) La quantità totale di ammendante distribuita nell'arco di 5 anni deve essere non inferiore a 10 t di sostanza secca/ettaro e l'apporto complessivo deve essere frazionato in non meno di 3 anni.

In nessun caso è ammessa l'utilizzazione di fanghi di depurazione (cfr. D.Lgs. 99/92).

Gli **impegni specifici** correlati all'**Apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio** sono i seguenti:

- a) Semina di specie vegetali autunno-vernine adatte agli ambienti di coltivazione della regione, anche in miscuglio, successivo interrimento con o senza triturazione
- b) Semina autunnale delle essenze con interrimento nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e l'inizio della perdita dei semi. Nelle aree interessate dalla diffusione del Co.Di.R.O. l'interrimento deve essere effettuato entro la data stabilita dal vigente Piano degli interventi per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Regione Puglia.

Tutti i suddetti impegni pertinenti per la specifica tipologia di operazione 10.1.2 saranno oggetto di controllo, nell'ambito dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti in conformità a quanto previsto dal Reg. UE n.809/2014.

Il rispetto degli impegni descritti dà diritto al pagamento dei premi di previsti e descritti al successivo paragrafo 6 "Entità degli Aiuti".

5. DURATA DEGLI IMPEGNI

L'impegno per la tipologia di operazione 10.1.2, indipendentemente dalla coltura in atto, è di minimo 5 anni a partire dalla presentazione della DdS.

6. ENTITA' DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sotto forma di pagamento per unità di superficie assoggettata agli impegni della specifica tipologia di operazione 10.1.2 "Incremento sostanza organica nei suoli", con premi di entità differente correlati alla tipologia di intervento attuato:

	Premi Euro/ha/anno
Apporto di ammendanti organici commerciali	374,0
Apporto di biomassa vegetale con colture da sovescio	291,50

I premi sono determinati secondo quanto definito nell'Allegato 8 al PSR Puglia 2014-2020 "Metodologia di calcolo di costi aggiuntivi e mancato guadagno".

La tecnica di apporto della sostanza organica ai terreni attraverso entrambe le tipologie di intervento suddette, è stata analizzata prendendo in considerazione gli impegni richiesti dall'operazione e precedentemente descritti e valutando le possibili sovrapposizioni con la baseline.

Tale valutazione ha riguardato anche gli elementi relativi alle Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening). In particolare si è rilevato che non si verificano sovrapposizioni con le pratiche di greening pertanto, il pagamento del premio non può determinare il pericolo di doppio finanziamento.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.2 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1,
- Agricoltura conservativa 10.1.3.

7. CRITERI DI PRIORITA' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I criteri di selezione fanno riferimento alla valutazione della dotazione di sostanza organica dei suoli interessati, in seguito ai dati rilevati dalle analisi del terreno, con priorità ai terreni con un contenuto classificato nelle categorie "molto basso" e "basso".

Dotazione di sostanza organica (%) nei terreni	Punti
Molto bassa	100
Bassa	80
Media	60
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	100

A parità di punteggio sarà data priorità in ordine decrescente di superficie oggetto di impegno.

8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Le procedure di partecipazione al bando per la richiesta degli aiuti della tipologia di operazione 10.1.2, e le modalità di presentazione delle DdS e DdP si articolano nelle fasi di seguito elencate, che seguono le operazioni preventive di costituzione e/o aggiornamento del Fascicolo Aziendale, secondo i dettagli riportati nel par. 7 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1":

8.1. Analisi del Terreno e Piano di Concimazione

Relativamente alla tipologia di operazione 10.1.2:

- L'esecuzione dell'analisi fisico chimica del terreno per ciascuna area omogenea dal punto di vista agronomico e pedologico (validità di 5 anni), secondo le indicazioni specifiche previste dai DPI della Regione Puglia;
- La redazione di un piano di fertilizzazione annuale sulla base di un'analisi del terreno e dei DPI da parte di un tecnico agricolo abilitato, e la relativa adozione da parte dell'azienda richiedente gli aiuti;

rappresentano un prerequisite per l'ammissibilità della domanda di sostegno.

Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali, mentre per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida, entro 5 anni all'impianto o alla adesione.

Secondo quanto previsto dalla scheda della tipologia di operazione, l'esecuzione delle analisi e l'adozione del piano di concimazione, devono essere disponibili nel corso del primo anno di adesione, pertanto se non disponibili alla data del 16 maggio 2016, lo dovranno essere al massimo **entro il 31/07/2016** per consentire la valutazione dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione, la conclusione dei controlli di ammissibilità della DdS, l'emissione del provvedimento di concessione degli aiuti ed il conseguente pagamento entro il 31/12/2016.

8.2 Domanda di Sostegno

La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN secondo le modalità ed i termini precisati nel par. 7 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale per la sottomisura 10.1".

I soggetti, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, secondo le funzionalità disponibili sul portale SIAN, procedono alla compilazione/stampa/rilascio della DdS per la tipologia di operazione 10.1.2.

La DdS è unica per tutte le particelle aziendali assoggettate agli impegni della tipologia di operazione.

Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data del 16 maggio 2016.

Il possesso dei requisiti di accesso alla tipologia di operazione 10.1.2 e le condizioni che determinano l'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione e di priorità del bando, saranno verificati, in fase di istruttoria della DdS, sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della DdS, insieme al titolare della DdS, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli eventuali specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della DdS sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 8.4, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

Unicamente per i requisiti di ammissibilità previsti dai punti e), f) e g) del precedente paragrafo 3, è consentita la predisposizione e la presentazione della relativa documentazione **entro il 31/07/2016**, al fine di permettere l'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione, l'emissione del provvedimento di concessione degli aiuti ed il conseguente pagamento entro il 31/12/2016, secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento.

8.3 Raccolta informatizzata delle DdS, attribuzione dei punteggi e delle priorità previste dal bando

Concluse le fasi di rilascio delle DdS vengono elaborati i dati relativi agli importi complessivamente richiesti dalle DdS rilasciate, al fine di valutare il fabbisogno finanziario delle richieste rispetto alla disponibilità dei fondi del bando.

In caso di insufficienza dei fondi rispetto alle DdS presentate vengono ulteriormente implementati ed elaborati controlli informatizzati specifici, nell'ambito del S.I.G.C. Agea/SIAN, finalizzati alla elaborazione dei criteri di selezione e delle priorità previste dal bando.

8.4 Elaborazione e pubblicazione dell'elenco delle DdS secondo i punteggi e le priorità previste dai Criteri di Selezione

Concluse le operazioni informatiche di cui al precedente punto 8.3, la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva l'elenco delle DdS rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, determinando gli adempimenti conseguenti. In caso di richieste di sostegno in eccesso rispetto alla dotazione finanziaria del bando, tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con elenco delle ditte ed il relativo punteggio attribuito secondo i criteri di selezione e di priorità previsti al precedente paragrafo 7.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.svilupporurale.regione.puglia.it.

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

8.5 Controlli di Ammissibilità

I controlli di ammissibilità delle DdS sono finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, eseguiti con procedure di istruttoria semi-automatizzata, che vengono implementate secondo specifiche tecniche definite e concordate tra la Regione Puglia e l'OP Agea.

8.5.1. Istruttoria

Le procedure di istruttoria sono finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle DdP di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3.

Tali controlli di ammissibilità riguardano tutte le DdS rilasciate e consistono nell'esecuzione di controlli sia informatizzati che documentali, in base ai requisiti di ammissibilità previsti dal bando e correlati a quanto dichiarato nella DdS per l'annualità 2016.

Nel corso di esecuzione di questa fase la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, si riserva di chiedere ai beneficiari eventuale documentazione probante il possesso di specifici requisiti di ammissibilità che:

- non è possibile verificare con i controlli automatizzati;
- a seguito dei controlli automatizzati sono risultati negativi.

8.5.2. Valutazione esiti dei controlli:

In termini generali, il flusso procedurale di gestione delle DdP procede in modo differenziato in funzione dell'esito dei suddetti controlli:

- **Esiti completamente Positivi** → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- **Esiti parzialmente positivi** → vengono disposti eventuali controlli amministrativi supplementari → comunicazioni al beneficiario circa la richiesta di eventuale documentazione probante → acquisizione documentazione → verifica della documentazione e completamento controlli di ammissibilità → avvio delle procedure di liquidazione degli aiuti secondo le specifiche procedure fissate dall'OP Agea;
- **Esiti Negativi** (derivanti dai controlli semi-automatizzati o dagli esiti parzialmente positivi) → si procede alla comunicazione al beneficiario della non ammissibilità della domanda di sostegno. Il beneficiario potrà eventuale controdedurre secondo quanto specificato nel par. 15 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale - sottomisura 10.1"

8.6 Comunicazioni di Ammissibilità

Concluse le operazioni relative ai controlli di ammissibilità illustrati ai precedenti punti, la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, con apposito provvedimento amministrativo, elabora ed approva elenchi distinti per singola operazione, riportanti:

- le domande di sostegno ammissibili;
- le domande di sostegno non ammissibili;
- gli adempimenti conseguenti.

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dell'U.P.A. competente tramite PEC/raccomandata A.R., specificandone le motivazioni.

In caso di insufficiente disponibilità finanziaria rispetto alla numerosità delle DdS ammissibili, tale provvedimento sarà redatto in forma di graduatoria definitiva di ammissibilità agli aiuti della tipologia di operazione 10.1.2, redatta sulla base dei punteggi previsti dai criteri di selezione e delle priorità previsti dal bando.

Le procedure di gestione DdS e DdP, nonché dei controlli e delle attività istruttorie, saranno disciplinate con l'adozione di apposito *Manuale delle Procedure e dei Controlli*, emesso di concerto con l'OP Agea.

9. GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

9.1. Gestione delle domande di pagamento

A seguito del provvedimento amministrativo di cui al precedente punto 8.6 (graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti), le DdS hanno validità di DdP e vengono sottoposte alle procedure istruttorie secondo quanto stabilito dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

9.2. Liquidazione degli aiuti

La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, in seguito alla conclusione delle operazioni istruttorie delle DdP, procederà all'elaborazione degli elenchi di liquidazione secondo le procedure fissate dall'OP Agea utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.

I suddetti elenchi di liquidazione vengono inviati all'OP Agea, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN, che avvia le procedure per l'erogazione degli aiuti ai beneficiari.